



Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI
TORINO



10 LUG. 2017
Torino,/... .. / 20

Al Comune di Torino
Direzione Edifici Municipali, Patrimonio
e Verde Area Patrimonio
Piazza Palazzo di Città n. 7
10152 TORINO
(raccomandata a.r.)

Prot. n. *Molt* cl. 34.07.08/272. *172* All. decreto

Risposta al foglio del N°

Oggetto **TORINO – Edifici facenti parte dell'ex Nebiolo – Ex Fonderie Subalpine
Via Bologna n. 55**
Notifica autorizzazione alla concessione in uso D.C.R. n. 136 del 03/07/2017

In esito alla nota presentata dal Comune di Torino con prot. n. 588 del 03/023/2017 e su richiesta del Segretariato Regionale per il Piemonte con prot. 3604 del 04/07/2017 con la presente si notifica il provvedimento autorizzativo in oggetto.

IL SOPRINTENDENTE

Luisa Papotti

L'incaricato dell'istruttoria
Silvana Palombo/nc



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

SECRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

OGGETTO: Torino – Edifici facenti parte dell'ex Nebiolo – Ex Fonderie Subalpine - Via Bologna n. 55
C.T. Fg. 1185, part. 256 parte.

AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL PIEMONTE

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

VISTO il Titolo I della parte seconda del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137* e s.m.i., che sostituisce il Decreto Legislativo 29.10.1999 n. 490 e la legge 1 giugno 1939, n. 1089;

VISTE in particolare le disposizioni degli artt. da 54 a 57 bis del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e s.m.i., ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137, relativi all'alienazione dei beni culturali;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n.171 "*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del Decreto Legislativo del 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89*

VISTO in particolare l'art. 39 del predetto DPCM 171/2014, che individua la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale (d'ora innanzi anche Co.Re.Pa.Cu.) quale organo collegiale a competenza intersettoriale, regolamentandone le attribuzioni, la composizione ed il funzionamento;

PRESO ATTO che con Decreto della Direzione Generale Bilancio del MIBACT del giorno 11 aprile 2016 è stato attribuito all'ing. Gennaro MICCIO l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Segretario Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Piemonte;

DATO ATTO che con delibera della Co.Re.Pa.Cu. del Piemonte n. 22 del 21/12/2016 è stato individuato nel Presidente della Commissione il soggetto delegato a sottoscrivere gli atti giuridici emanati dalla stessa Co.Re.Pa.Cu.;

PREMESSO che il Comune di Torino con nota prot. n. 588 del 03/02/2017, registrata al protocollo della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino n. 1928 del 07/02/2017, ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione al trasferimento della proprietà superficaria novantanovenale dell'immobile in oggetto, soggetto alle disposizioni di tutela di cui al precitato D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., come acclarato con D.C.R. n. 20 del 12/02/2016;

ATTESO che sulla predetta istanza è stato acquisito il parere positivo rilasciato dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, trasmesso al Segretariato Regionale per il Piemonte con nota prot. n. 3195 del 01/03/2017;

ACCERTATO che il bene in oggetto non rientra tra quelli descritti all'art. 54, commi 1 e 2 e art. 55, comma 1 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. citato in premessa;

RITENUTO che l'alienazione proposta assicura la tutela e la valorizzazione del bene e non ne pregiudica il pubblico godimento, né comporta destinazioni d'uso incompatibili con il carattere storico artistico del bene stesso o tali da recare danno alla sua conservazione;

RICHIAMATA la delibera della Co.Re.Pa.Cu. del Piemonte n. 08 in data 17/05/2017, in cui si autorizza l'alienazione dell'immobile indicato in oggetto;

AUTORIZZA

il Comune di Torino ad alienare il bene immobile in oggetto, mediante il trasferimento della proprietà superficaria novantanovenne, ai sensi dell'art. 55 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio* e s.m.i., ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137, alle seguenti vincolanti prescrizioni:

1. siano mantenute le caratteristiche di semplicità architettonica interne ed esterne dell'edificio;
2. l'edificio non potrà essere adibito ad altre destinazioni che risultino incompatibili con la conservazione, le caratteristiche storico-artistiche e le modalità di fruizione;
3. dovranno essere mantenute e conservate le caratteristiche architettoniche che hanno determinato il provvedimento di tutela;
4. in particolare dovrà essere conservata e valorizzata la struttura in c.a. dei due capannoni industriali;
5. per quanto attiene alla palazzina sul fronte di via Bologna dovranno essere conservate le caratteristiche architettoniche della facciata, le decorazioni marcapiano e quelle attorno alle aperture;
6. più in generale dovrà essere garantita la conservazione dei fabbricati mediante l'attuazione di adeguate opere di manutenzione, restauro e recupero; i relativi progetti dovranno essere sottoposti all'approvazione della Soprintendenza Belle arti e paesaggio competente per territorio, ai fini del rilascio del nulla osta, ai sensi del comma 3 sexies dell'art. 55 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
7. l'area dovrà essere adibita a residenza universitaria.

Le prescrizioni e le condizioni della presente autorizzazione dovranno essere riportate nell'atto di alienazione del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'art. 1456 del C.C. ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Esse sono anche trascritte nei registri immobiliari a cura del competente Soprintendente.

Avverso il presente provvedimento autorizzativo è ammessa proposizione di ricorso al Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo per motivi di legittimità e di merito, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 42/2004. È inoltre ammessa, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, proposizione di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma dell'art. 7 e ss. del D.Lgs. del 2 luglio 2010 n. 104 - "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo" e successive modifiche; ovvero, entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Torino, 03 LUG 2017

Il Presidente della Commissione Regionale
per il Patrimonio Culturale del Piemonte



ing. *Gerardo Miccio*

AI SENSI DI LEGGE SI ATTESTA CHE LA
PRESENTE COPIA, COSTITUTA DA N. 2
FOGLI È CONFORME ALL'ORIGINALE.

TORINO, li



Il Funzionario Amministrativo
Silvana Palombo